

spazio per il protocollo



**COMUNE DI BELLUNO**

**SCIA**

per effettuazione, **MASSIMO ENTRO LE ORE 23.00**,  
di intrattenimenti musicali **ALL'ESTERNO** di esercizi di  
somministrazione di alimenti e bevande

ai sensi dell'art. 19, L. 241/90

Al Sindaco  
del Comune di Belluno

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ -nato/a

il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

residente in Via, Piazza, ecc \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Comune

\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

in qualità di:

titolare

legale rappresentante

della ditta \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_ con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

**PRESENTA**  
**LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**  
**PER L'EFFETTUAZIONE DI INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'ESTERNO**

dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ nel/nei giorni \_\_\_\_\_

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore 23.00 (fatto salvo nel caso di eventi particolari quali il giovedì di sera,  
manifestazioni in piazza, etc. come identificati da specifico provvedimento comunale)

nell'area privata destinata \_\_\_\_\_

nell'area pubblica già autorizzata all'occupazione di suolo pubblico con il provvedimento prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_;

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso e dell'art. 49, c. 6) della L. 30.07.2010, n. 122 (\*) per il caso di dichiarazioni mendaci,

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con il R.D. 18.06.1931, n. 773 e dell'art. 92 del R.D. 06.05.1940, n. 635 (\*\*) in quanto ha ottenuto la riabilitazione con sentenza del Tribunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 159/2011 (antimafia);

di essere a conoscenza del contenuto del Decreto Sindacale n. 12 del 19.07.2018 “Disciplina per l'effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi ubicati nel Comune di Belluno”,

il quale stabilisce che:

*1. Per piccoli intrattenimenti musicali si intendono esclusivamente le attività accessorie agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate senza ballo in locali dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione di forme di pubblicizzazione dell'intrattenimento come attrazione specifica e preponderante rispetto all'attività di somministrazione (quali ad es. l'indicazione del complesso musicale, del DJ, dell'artista, ecc.), e con esclusione sotto qualsiasi forma di un pagamento di biglietto di ingresso ovvero di aumento nei costi delle consumazioni. Il numero massimo di persone ammesse non può essere superiore a 100 comprese le persone che stazionano nelle aree di pertinenza dell'attività di somministrazione.*

*2. Nel territorio comunale è possibile effettuare:*

*a) intrattenimenti musicali a supporto dell'attività principale all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con cessazione della musica alle ore 24.00. La notte tra il 31 dicembre e il 01 gennaio i trattenimenti musicali e l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora devono cessare inderogabilmente alle ore 06.00 del 01 gennaio.*

*b) intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 23.00 per un massimo di 25 giornate nell'anno solare non continuative, purchè nel rispetto dei limiti massimi assoluti di immissione sonora di cui all'art. 10 del “Regolamento delle attività rumorose” del Piano di classificazione acustica del territorio, in deroga ai limiti di zona e ai limiti differenziali.*

*c) intrattenimenti musicali di tipo “acustico”, cioè senza l'utilizzo di amplificazione elettrica, con durata massima fino alle ore 2.00. Tale tipologia di intrattenimento musicale non sarà conteggiato nel novero delle 25 serate di cui al punto b) e non necessita di presentazione della SCIA.*

*L'effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali all'esterno è subordinata alla presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'evento, di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da redigersi su modelli predisposti dalla Amministrazione Comunale, la cui eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale su specifica richiesta dell'interessato.*

*In occasione di eventi particolari (giovedì di sera, manifestazioni in piazza, etc.), i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare intrattenimenti musicali all'esterno degli stessi fino al termine dell'orario previsto per l'evento, da conteggiarsi comunque nel novero complessivo delle 25 serate in cui è concessa la possibilità di effettuare concertini all'esterno.*

*Esclusivamente in tali occasioni, la presentazione della SCIA per l'effettuazione dei piccoli intrattenimenti musicali all'esterno può essere inoltrata al Comune nel termine di 3 giorni antecedenti l'evento.*

*I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono effettuare intrattenimenti all'esterno degli stessi dovranno impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un'ottica di tutela della salute pubblica e nel rispetto delle seguenti regole:*

- specifico contenimento delle emissioni sonore e del volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità e comunque nei limiti previsti dal vigente “Regolamento comunale per le attività rumorose”;*
- allontanamento dei clienti al termine dell'intrattenimento e gestione dei possibili schiamazzi da parte di questi;*
- effettuazione del riordino e della pulizia dell'area entro un raggio di circa 150 metri dal locale al termine dell'intrattenimento musicale e tassativamente entro le ore 24.00;*

- *sospensione della possibilità di effettuare l'attività di intrattenimento programmata per le serate successive, in presenza di documentate segnalazioni di elevato disturbo derivante dall'attività di intrattenimento all'esterno, ovvero di inadempienza agli impegni sopra riportati.*

*Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario sopra indicati per l'effettuazione di intrattenimenti musicali siano essi all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite acustico di zona, dovrà presentare specifica e motivata domanda di deroga, per singola serata, entro il termine perentorio di 25 giorni antecedenti l'attività.*

*3. Gli intrattenimenti musicali diversi da quanto indicato al precedente punto 2, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione ovvero a presentazione di specifica SCIA quando l'evento si svolga nell'ambito di una sola giornata, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti.*

*4. I piccoli intrattenimenti musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali di somministrazione, devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico", con particolare riferimento al Piano acustico comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22/03/2007, n. 22.*

*5. I titolari di attività di somministrazione che intendono effettuare intrattenimenti musicali devono essere in possesso di idonea documentazione previsionale di impatto acustico da custodire nei locali dell'esercizio di somministrazione e da esibire ad ogni richiesta della Pubblica Autorità. I titolari medesimi devono, altresì, provvedere a che dopo le ore 22.00 la diffusione sonora sia particolarmente moderata, e nel caso di attività interne al locale devono provvedere al costante mantenimento in chiusura di porte e finestre.*

*6. L'installazione e l'utilizzazione di impianti di amplificazione sonora all'esterno dei locali di somministrazione e degli esercizi commerciali per la diffusione di mera musica di sottofondo è subordinato alla preventiva presentazione al Comune di specifica dichiarazione, di cui agli artt. 46 e e 47 DPR n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio con la quale si attesti che la diffusione stessa non turba il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ai sensi dell'art. 6, comma tre, ultimo periodo, del citato "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale".*

*7. E' vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora e l'effettuazione di intrattenimenti musicali all'interno e/o all'esterno degli esercizi di somministrazione ubicati nelle immediate vicinanze del Teatro Comunale e dell'Auditorium comunale durante lo svolgimento delle manifestazioni ivi programmate.*

*8. Il presente provvedimento abroga il precedente Decreto sindacale 30.06.2014 n. 12.*

*In caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto il Sindaco può vietare l'effettuazione degli intrattenimenti musicali, ovvero l'utilizzo degli strumenti di diffusione sonora ed applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.*

## **DICHIARA INOLTRE**

di essere a conoscenza che: la strumentazione elettrica impiegata deve essere alimentata con apposito impianto elettrico conforme alle norme CEI, risultante da apposita certificazione di Legge, in modo da non costituire pericolo per le persone e per gli orchestrali;

gli intrattenimenti musicali hanno luogo in assenza di allestimenti scenici, camerini e non comportano il pagamento di un biglietto d'ingresso, nè la maggiorazione dei prezzi delle consumazioni;

durante l'intrattenimento musicale sono vietati sia l'intrattenimento danzante che altre forme di spettacolo;

di rispettare il Protocollo d'Intesa in materia di pubblici esercizi siglato il 02.08.2004 tra il Comune di Belluno e l'Ascom, contenente norme relative alle modalità di comportamento dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei clienti a salvaguardia del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone, pur garantendo occasioni di svago e intrattenimenti.

**Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)**

(\*) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".

(\*\*) 1. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a) a coloro che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione;
- b) a coloro che sono stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) a coloro che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la buona condotta;
- d) a coloro che sono stati condannati per i reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per altri delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- d) a coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dall'art. 67 del D. Lvo 06.09.2011, n. 159 ovvero a misure di sicurezza non detentive.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252.